



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 581 del 04/09/2025

Oggetto: CONVENZIONE EX ART 56 DLGS 117/2017 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE INTERESSATO AL CONVENZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE IDONEE A RISOLVERE SITUAZIONI DI DISAGIO E PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI".APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA.

.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 27.02.2025 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area servizi alla Persona ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027;

PREMESSO che è necessario, individuare un soggetto del terzo settore interessato al convenzionamento per lo svolgimento di attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di disagio e per l' attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari, per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029;

ATTESO che il Comune di Malnate riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso all'individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile,

PREMESSO che:

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, costituiscono la finalità perseguita dalla L. n. 104/1992 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* e smi;
- ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;
- le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997"*;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati. Detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- ai sensi della L. n. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, lo Stato Italiano ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni ed Enti Locali;

CONSIDERATO che il Comune di Malnate, rispetto alla programmazione delle azioni a sostegno delle fasce più fragili ed degli interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari intende avvalersi dell'opera delle Associazioni di volontariato;

DATO ATTO che l'Ente non dispone del personale necessario per gestire direttamente tale attività si ravvisa l'esigenza di attivare le procedure necessarie per garantirne il funzionamento con soggetto esterno;

CONSIDERATO:

- ✓ che il D.Lgs 267/2000, all'art 8, comma 1, prevede che "I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto";
- ✓ che la legge Regionale Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" prevede la stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici per attività e servizi assunti integralmente in proprio, per attività innovative e sperimentali e per attività integrative o di supporto a servizi pubblici;

- ✓ che il comma I dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni Pubbliche di *“sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”* ed il comma II del medesimo articolo prevede che *“le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”*;
- ✓ che la medesima norma prevede che *“l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”* e che *“le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”*;
- ✓ che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- ✓ che l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 117/2017 colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative agli *“interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”*;

RITENUTO pertanto di procedere per lo svolgimento di attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di disagio e per l’attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari” mediante stipula di convenzione con una Associazione, dando atto che tale stipula, finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico e diretta a garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone fragili, garantisce condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

RITENUTO di avviare una procedura finalizzata all’individuazione di un ente del terzo settore (di seguito “ETS”), con cui stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) per lo svolgimento del predetto servizio mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell’Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

RITENUTO di approvare l’“Avviso Pubblico per l’individuazione di un soggetto del terzo settore interessato al convenzionamento per la gestione delle attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di disagio e per l’attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari” per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029 e relativi allegati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2025;

D E T E R M I N A

- 1) **APPROVARE** le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **APPROVARE**, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'“Avviso Pubblico per l'individuazione di un soggetto del terzo settore interessato al convenzionamento per la gestione delle attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di disagio e per l'attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari” per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029 e relativi allegati, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **INDIRE** la procedura per l'individuazione della Associazione con cui stipulare la convenzione da pubblicarsi sul sito dell'Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, da aggiudicare secondo i parametri/punteggi di cui all'avviso;
- 4) **DARE ATTO** che l'avviso pubblico e relativi allegati verranno pubblicati sul sito internet del Comune;
- 5) **STABILIRE** che si procederà all'individuazione dell'Associazione con cui stipulare la Convenzione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del servizio;
- 6) **PRENOTARE** la somma complessiva di € 72.000,00 ad apposito capitolo di bilancio 2025, 2026, 2027 e 2028, come indicato nella scheda contabile allegata, dando atto che la quota per l'anno 2029 verrà impegnata con successivo atto;
- 7) **DI DARE ATTO** che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'avviso pubblico ed il relativo allegato verranno pubblicati sulla home page del sito web dell'Ente;
- 9) **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D.Lgs. Del 14.03.2013 n. 33.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**